



COMUNE DI URI
PROVINCIA DI SASSARI
Via Sassari 99, 07040 – Uri

Telefono 079-4187050 - c.f. 92081820901 - Mail: protocollo.uri@pec.comunas.it

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

N. 130 del 18-11-2022

Indice n. 858

OGGETTO: Art. 67 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018. Costituzione Definitiva del Fondo delle risorse decentrate dell'anno 2022

CODICE CIG:

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto:

- il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2022/2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 20/04/2022;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 27/04/2022;
- il decreto del Sindaco n. 4/2022 di conferimento in capo al sottoscritto della Responsabilità dell'Area Finanziaria con decorrenza 01/07/2022;
- l'art. 183 del d.lgs. 267/2000;

Richiamata la propria Determinazione n. 121 del 02.11.2022 avente ad oggetto: Art. 67 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018. Costituzione provvisoria del Fondo delle risorse decentrate dell'anno 2022;

Costatato che nella suddetta determinazione nella parte utilizzo vincolato sono stati indicati per mero errore materiale indisponibili alla data di costituzione del fondo le seguenti somme, il cui utilizzo è vincolato:

- € 25.588,00 per progressioni economiche orizzontali attribuite al personale dipendente (quota carico fondo) ;
- € 7.553.71 per indennità di comparto (quota a carico fondo).

Accertato che risultano indisponibili alla data di costituzione del fondo le seguenti somme, il cui utilizzo è vincolato:

- € 22.588,00 per progressioni economiche orizzontali attribuite al personale dipendente (quota carico fondo) ;
- € 6.553.71 per indennità di comparto (quota a carico fondo).

Ritenuto di procedere alla rettifica della determinazione n. 121 del 02.11.2022 per la parte relativa all'utilizzo vincolato delle risorse e alla costituzione definitiva del Fondo delle risorse decentrate anno 2022;

Richiamata la Deliberazione di Giunta comunale n. 113 del 09.11.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato autorizzato per l'anno 2022 l'incremento della parte variabile del Fondo delle risorse per il finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività dell'anno 2022:

- con l'importo di € 4.387,00, finanziato con risorse del "Fondo unico per gli enti locali", (ex L.R. n.19/1997 - Contributo per l'incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegna);
- con l'importo di € 986,35 quali risorse per incremento personale in servizio art. 67 comma 5 lett. A CCNL 2018;

Ritenuto necessario procedere a determinare il Fondo Definitivo delle Risorse Decentrate anno 2022 nella componente Stabile e Variabile;

Rilevato che:

- le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economiche e finanziarie dell'ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, e che in tale contesto spetta all'Ente definire indirizzi e limiti per la quantificazione delle risorse complessivamente a disposizione per il salario accessorio;
- l'art. 40, comma 3-*quinquies*, del d.lgs. 165/2001, condiziona gli incrementi discrezionali al rispetto dei "*limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa*";
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di categoria non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL del Comparto Funzioni Locali per il personale non dirigente, il quale prevede espressamente che la quantificazione del fondo per le risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Posizione Organizzativa, estrapolate dall'importo del fondo predetto, deve complessivamente avvenire nel rispetto del limite di cui al succitato art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017;
- le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo risorse decentrate) sono regolate dall'art. 67 del CCNL del 21/05/2018 che suddivide tali risorse in:
 - ai commi 1 e 2, risorse stabili, che presentano la caratteristica di "*certezza, stabilità e continuità*", e che quindi restano acquisite al fondo anche per il futuro;
 - ai commi 3, 4, 5 e 6 risorse variabili, che presentano la caratteristica della "*eventualità e di variabilità*" e che pertanto hanno validità esclusivamente per

l'anno in cui vengono stanziati e aggiunti alla disponibilità del fondo in argomento;

Considerato che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2022 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto all. A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

PARTE STABILE

Importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1):

- tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, comprese le risorse che hanno finanziato le progressioni orizzontali e le quote dell'indennità di comparto a carico del fondo, per € 60.360,00;

Altre risorse stabili (art. 67, comma 2):

- lett. a) € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile decorre a partire dal 01/01/2019, per un importo complessivo di € 1.331,20;
- lett. b) differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali – € 269,17;

Rilevato che alle somme succitate si decurta l'importo di € 3.662,00 (taglio storicizzato ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis D.L. n. 78/2010);

Atteso che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2022 - parte stabile - ammonta ad € 58.298,37;

PARTE VARIABILE

Rilevato che la parte variabile è costituita dalle somme relative a specifiche disposizioni di legge, introdotte ex art. 67, comma 3, lett. c), di seguito dettagliate:

- Incentivi per funzioni tecniche, art. 113, comma 2, d.lgs. 50/2016: € 3.554,03;
- Somme non utilizzate nell'esercizio precedente di parte stabile Art. 68 c. 1 CCNL 31.05.2021: € 146,96;
- Contributo per l'incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegna), finanziato con risorse del "Fondo unico per gli enti locali", ex L.R. n.19/1997: € 4.387,00;
- Incremento personale in servizio art. 67 comma 5 lett. A CCNL 2018: € 986,35;

Rilevato che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2022 - parte variabile – ammonta ad € 9.074,34;

Stabilito quindi che l'importo complessivo del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente dell'anno 2022 è pari ad € 67.372,71;

UTILIZZO VINCOLATO

Accertato che, risultano indisponibili alla data di costituzione del fondo le seguenti somme, il cui utilizzo è vincolato:

- € 22.588,00 per progressioni economiche orizzontali attribuite al personale dipendente (quota carico fondo);
- € 6.553,71 per indennità di comparto (quota a carico fondo).

Dato atto che per effetto dell'utilizzo delle voci di utilizzo di cui sopra, risultano disponibili per la contrattazione integrativa € 34.676,97;

VERIFICA LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO

Visto l'art. 23, comma 2, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“A decorrere dal 1- gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23, D.lgs n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, e che il limite predetto deve essere applicato alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale nel suo ammontare complessivo e non con riferimento ai fondi riferiti alle singole categorie di personale, come sostenuto dalle varie Sezioni regionali della Corte dei Conti (Puglia, pareri nn.99/2018 e 27/2019, Lombardia pareri nn.54/2018 e 116/2018, Toscana, parere n. 277/2019);

Visto altresì l'art.67 comma 7 del CCNL 2016/2018 il quale stabilisce che *“La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.lgs. n.75/2017”*;

Esaminato l'art.33, comma 2, del D.L. 30/04/2019, n.34 (c.d. Decreto Crescita), convertito dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 con il quale viene disposto che il limite al trattamento economico accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

Esaminato altresì il DPCM 17/03/2020, emanato in attuazione dell'art. art.33, comma 2, del D.L. 30/04/2019, n.34, il quale in premessa stabilisce: “Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

Preso atto che, ai sensi delle sopra citate disposizioni, applicabili a decorrere dal 2020, è previsto:

- l'obbligo di adeguamento in aumento del limite di cui all'articolo 23, comma 2 del D.lgs n.75/2017, in conseguenza di assunzioni aggiuntive rispetto al personale in servizio alla data del 31/12/2018;
- l'invarianza del limite di cui all'articolo 23, comma 2 del D.lgs n. 75/2017 in caso di cessazioni di personale rispetto al personale in servizio alla data del 31/12/2018;

Viste le istruzioni emanate dalla Ragioneria Generale dello Stato e contenute nella nota Prot. 179877 del 01/09/2020, le quali stabiliscono che:

- il valore medio pro-capite del trattamento accessorio del 2018 è dato dal rapporto tra il fondo del trattamento accessorio di competenza del 2018, al netto delle voci escluse dal limite di cui all'articolo 23 comma 2 del D.lgs. n. 75/2017, sommato al valore dello stanziamento destinato nello stesso anno alle posizioni organizzative e il personale in servizio al 31 dicembre 2018, destinatario delle somme di cui sopra;
- la quantificazione che precede va effettuata una unica volta (in quanto la norma non prevede modifiche di tale misura) e distintamente per ciascuna categoria di personale interessata;
- il limite va adeguato in aumento in modo proporzionale agli incrementi di personale individuati dalla norma in eccesso rispetto al personale in servizio alla data del 31/12/2018;
- ai fini della individuazione delle unità presenti nell'anno di riferimento, si deve considerare l'effettiva presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione integrativa;
- la quantificazione dell'incremento di unità di personale in servizio nell'anno di riferimento è determinata dalla differenza tra il numero di cedolini stipendiali effettivamente erogati nell'anno di riferimento diviso 12 (numero dei dipendenti su base annua) e le corrispondenti unità di personale in servizio al 31 dicembre 2018, arrotondate al secondo decimale ove necessario;
- ove le unità in servizio nell'anno di riferimento così calcolate risultino superiori a quelle in servizio al 31/12/2018, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D.lgs n. 75/2017 è adeguato in aumento, distintamente per ciascuna tipologia di personale, della seguente misura: numero delle unità di personale aggiuntivo rispetto a quello in servizio al 31/12/2018 moltiplicato per il valore pro-capite dell'accessorio rilevato nel 2018 calcolato secondo i criteri esposti;
- ove le unità in servizio nell'anno di riferimento così calcolate risultino inferiori a quelle in servizio al 31/12/2018, rimarrà il medesimo il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D.lgs n. 75/2017;

Dato atto che sono esclusi dal computo del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, di cui in premessa, per disposizione normativa, o per consolidato orientamento della Corte dei Conti e della Ragioneria Generale dello Stato:

- gli incrementi per rinnovi contrattuali, di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL 21/05/2018 per € 1.600,37;
- le somme non utilizzate nell'esercizio precedente di parte stabile Art. 68 c. 1 CCNL 31.05.2021: € 146,96.

Rilevato che, in ogni caso, presupposto per l'adeguamento del limite in parola è che si verifichi un incremento della consistenza della dotazione organica rispetto al numero di dipendenti in servizio al 31.12.2018.

Atteso che, alla luce della stima effettuata dal Servizio Personale, si rileva uno scostamento positivo nel numero dei dipendenti in servizio nell'anno 2022 rispetto al numero di dipendenti in servizio alla data di riferimento individuata dalla norma, secondo il calcolo illustrato di seguito:

Calcolo valore unitario medio salario accessorio	
fondo salario accessorio anno 2018	€ 61.085,00
fondo posizioni organizzative anno 2018	€ 38.125,00
ammontare salario accessorio anno 2018	€ 99.210,00
personale in servizio al 31.12.2018	13,67
<i>valore unitario medio salario accessorio anno 2018</i>	<i>€ 7.257,50</i>
fondo salario accessorio anno corrente	€ 61.085,00
fondo posizioni organizzative anno corrente	€ 38.948,01
ammontare parziale salario accessorio anno corrente	€ 100.033,01
personale in servizio anno corrente alla data della determinazione del fondo	13,92
<i>valore unitario medio salario accessorio anno corrente</i>	<i>€ 7.186,28</i>
differenza valore unitario medio	€ 71,22
eventuale disponibilità incremento fondo anno corrente rispetto anno 2018	€ 991,36
incremento realizzabile per l'anno corrente	€ 991,36
Calcolo limite salario accessorio	
fondo salario accessorio anno corrente	€ 61.085,00
fondo posizioni organizzative anno corrente	€ 38.948,01
posizione e risultato segretario anno corrente	
fondo dirigenza anno corrente	€ -
fondo straordinario anno corrente	€ -
eventuali altre voci accessorie anno corrente	€ -
ammontare parziale salario accessorio anno corrente	€ 100.033,01
fondo salario accessorio anno 2016	€ 61.085,00
fondo posizioni organizzative anno 2016	€ 38.943,00
posizione e risultato segretario anno 2016	
fondo dirigenza anno 2016	€ -
fondo straordinario anno 2016	€ -
eventuali altre voci accessorie anno 2016	€ -
limite salario accessorio anno 2016	€ 100.028,00
nuovo limite salario accessorio anno corrente	€ 101.019,36
decurtazione sul fondo rispetto anno 2016	-€ 5,01
eventuale disponibilità incremento fondo anno corrente rispetto limite 2016	€ 986,35

Verificato che, per effetto di quanto su descritto, il limite ex art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 pari ad € 100.028,00 deve essere adeguato in aumento per €. 986,35, pertanto il nuovo limite del salario accessorio per l'anno 2022 è pari ad € 101.014,35;

Considerato che, al fine di garantire il rispetto del limite di legge, contenendo il trattamento accessorio complessivo del personale dell'anno 2022, nella somma delle sue macro-componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa), entro l'equivalente importo dell'anno 2016, è possibile utilizzare il maggiore spazio finanziario concesso dall'adeguamento positivo del limite prevedendo un incremento delle risorse del fondo in argomento;

Rilevato che per quanto evidenziato al punto precedente, con deliberazione n. 113 del 09.11.2022 la Giunta Comunale ha disposto l'incremento della quota variabile del Fondo per il salario accessorio anno 2021 per un importo pari ad € 986,35;

Dato atto che è attualmente in vigore il CCDI normativo triennale 2019/2021 sottoscritto in data 07.12.2018;

Richiamati gli articoli 107 e 183 del d.lgs. 267/2000;

DETERMINA

Di costituire, per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono con la presente integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 67 del CCNL 2016/2018, il Fondo definitivo delle risorse decentrate dell'anno 2022, come da prospetto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Di quantificare l'importo Definitivo del Fondo delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2022 nella cifra complessiva di € 67.372,71 di cui € 58.298,37 di parte stabile (di cui € 1.600,37 risorse non soggette al limite), ed € 9.074,04 di parte variabile (di cui € 3.700,99 non soggette al predetto limite).

Di dare atto che, per effetto di uno scostamento positivo nel numero dei dipendenti in servizio nell'anno 2022 rispetto al numero dei dipendenti in servizio alla data del 31.12.2018, il limite ex art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 pari ad € 100.028,00 deve essere adeguato in aumento per €. 986,35, pertanto il nuovo limite del salario accessorio per l'anno 2022 è pari ad € 101.014,35.

Di rettificare la determinazione n. 121 del 02.11.2022 avente ad oggetto: " Art. 67 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018. Costituzione provvisoria del Fondo delle risorse decentrate dell'anno 2022" per la parte relativa all'utilizzo vincolato delle risorse stabili;

Di accertare che, risultano indisponibili alla data di costituzione del fondo le seguenti somme, il cui utilizzo è vincolato:

- € 22.588,00 per progressioni economiche orizzontali attribuite al personale dipendente (quota carico fondo);
- € 6.553.71 per indennità di comparto (quota a carico fondo)..

Di dare atto che con Deliberazione di Giunta comunale n. 113 del 09.11.2022, è stato autorizzato per l'anno 2022 l'incremento della parte variabile del Fondo delle risorse per il finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività dell'anno 2022:

- con l'importo di € 986,35 quali risorse per incremento personale in servizio art. 67 comma 5 lett. A CCNL 2018;
- con l'importo di € 4.387,00, finanziato con risorse del "Fondo unico per gli enti locali", (ex L.R. n.19/1997 - Contributo per l'incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegna);

Di dare atto che:

1. nel corso dell'anno 2022 il Fondo per il trattamento accessorio è stato parzialmente utilizzato per le spese fisse a carico del Fondo stesso (PEO anni pregressi e indennità di comparto) per l'importo di € 29.141,71 e pertanto risultano disponibili per la contrattazione integrativa € 34.676,97 totali, di cui Risorse Stabili € 29.156,66 – Risorse Variabili € 5.520,31 (di cui € 146,96 somme non utilizzate esercizio precedente di parte stabile);
2. si rende necessario procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per il Fondo risorse decentrate anno 2022 parte stabile e variabile per un importo di € 9.373,35, imputando la relativa spesa alla miss. 01 progr. 02 pdcf 1.01.01.01.004 cap.10555 art. 0, integrazione impegno n. 51 esercizio 2022;

Di dare seguito all'impegno e contestuale accertamento delle somme previste per funzioni tecniche, con successivo provvedimento dei Responsabili di Servizio interessati;

Di attestare che l'ammontare complessivo delle risorse destinate nel 2022 al trattamento accessorio del personale, comprendente il Fondo delle risorse decentrate al netto delle voci escluse (Incentivi funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs n.50/2016) e gli importi (seppure non allocati nel Fondo) destinati all'indennità di posizione e di risultato delle Posizioni organizzative, **non supera** il corrispondente importo dell'anno 2016 e rispetta quindi l'art.23, comma 2, del D. Lgs n. 75/2017;

Di trasmettere il presente provvedimento, in quanto comportante impegni di spesa, al Servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 comma 5 e art. 183, comma 7, del D.lgs n. 267/2000;

Il sottoscritto Responsabile attesta, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.lgs n.267/2000, che le operazioni conseguenti al presente atto, sono compatibili con le regole di finanza pubblica;

I sottoscritti Responsabili dell'Area e del procedimento, dichiarano che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e del Codice di Comportamento di cui al DPR n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Uri, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 70/2021, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, nei confronti dei destinatari del presente atto.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000)

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sul presente atto.
Uri, 18-11-2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Rag. Antonella Colombino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Simula

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 153, comma 5 e art. 183, comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000)

Il Responsabile del Servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, pertanto, diventa esecutiva dalla seguente data.

Li
N. impegno

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Antonio Simula

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005)